AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente
STRUTTURA SEMPLICE PERSONALE

Cuneo, lì 13/10/2026 N.1698
del registro determinazioni

OGGETTO: DIPENDENTE MATRICOLA N. 2306 - DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO - RICHIESTA DI PASSAGGIO DI LAVORO A IMPEGNO ORARIO RIDOTTO

In data 13/10/2026 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

Il Dirigente della STRUTTURA SEMPLICE PERSONALE

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-2269/2026/XII del 25 febbraio 2026 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;

- visto il "*Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali*", approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 129 del 20 maggio 2026;

- vista l'istanza, acquisita agli atti, con la quale il dipendente matricola n. 2306, Dirigente Medico a tempo indeterminato, ha chiesto il passaggio al rapporto di lavoro a impegno orario ridotto al 70% dell'orario previsto per il rapporto a tempo pieno, con tipologia mista, a decorrere dal 01.11.2026, a fronte delle esigenze specificate nell'istanza stessa;

- visti gli artt. 110 e 111 del CCNL 19.12.2019 e l'art. 87 del CCNL 23.01.2024 dell'Area Sanità, concernenti il rapporto di lavoro con impegno orario ridotto;

- visto in particolare l'art. 110, comma 2, del CCNL soprarichiamato con il quale si prevede, tra l'altro, che l'Azienda ammetta i dirigenti a tale rapporto in misura non superiore al 3% della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale rilevata al 31 dicembre di ogni anno e che tale percentuale vada ripartita in modo equilibrato tra le varie discipline al fine di evitare disservizi;

- accertato che il totale dei rapporti di lavoro ad impegno orario ridotto autorizzati nell'ambito della dotazione organica della Dirigenza Area Sanità sono rimasti contenuti a livelli minimi, molto al di sotto del numero massimo complessivo consentito dalla applicazione della percentuale contrattualmente definita, e che nella disciplina di inquadramento del dipendente di che trattasi risulta un solo dirigente medico a impegno orario ridotto concesso ai sensi delle disposizioni contrattuali sopra richiamate;

- acquisito il parere del Direttore Medico della Struttura cui il dipendente in oggetto è assegnato, favorevole alla concessione del passaggio al rapporto di lavoro a impegno orario ridotto richiesto;

- ritenuto pertanto, tenuto conto di quanto sopra esposto, di concedere il passaggio a rapporto di lavoro a impegno orario ridotto del dirigente di che trattasi a decorrere dal 01.11.2026, per la durata di un anno, con rinvio al contratto individuale di lavoro per quanto attiene alle clausole inerenti le modalità di prestazione del servizio e l'attribuzione delle voci stipendiali non proporzionate all'orario di lavoro;

- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA SEMPLICE PERSONALE per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

- dato atto che il presente provvedimento non comporta onere di spesa alcuno a carico di questa Azienda;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

2. di accogliere, con decorrenza dal 01.11.2026 e per la durata di un anno, la richiesta di passaggio al rapporto di lavoro a impegno orario ridotto nella misura del 70% dell'orario previsto per il rapporto a tempo pieno, con tipologia mista, presentata dal dipendente matricola n. 2306 – Dirigente Medico a tempo indeterminato;

3. di dare atto che il passaggio al rapporto di lavoro a impegno orario ridotto del dipendente di cui al punto 2) avviene alle condizioni tutte normative ed economiche vigenti, previa sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro in cui verranno inserite le clausole inerenti le modalità di prestazione del servizio;

4. di dichiarare il presente provvedimento, tenuto conto della decorrenza degli effetti, immediatamente eseguibile;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile
STRUTTURA SEMPLICE PERSONALE
LUISA RUATTA
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.